



CITTA' PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Provincia di Frosinone)

“Medaglia d'argento al merito civile”

CAP 03030 * Sede Piazza Municipio, n. 1* C.F.81000290601*Partita IVA 00340200609*Tel
0776/4029/216-207-213-214

FAX-Comune 0776404081- FAX UFF. RAG. 0776/402128

IMU 2013 - INFORMAZIONI UTILI

Entrata in vigore	A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 2014	
Quali soggetti interessa	<ul style="list-style-type: none">- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; - Il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.	
Quali immobili riguarda	Fabbricati, compresa abitazione principale e fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.	
Quali imposte sostituisce	<ul style="list-style-type: none">- Irpef (per gli immobili non locati)- Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)- Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati) - ICI	
Aliquote approvate con delibera di C.C. n. 6 del 30/4/2013	ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE	0.40 per cento (gettito interamente devoluto al Comune) Versamento sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013 il versamento della prima rata IMU
	Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).	
	FABBRICATI RURALI	0.2 per cento Versamento sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013 il versamento della prima rata IMU
	Immobili di cui all'art. 13, comma 4,5 e 8 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011; n. 214 e succ. modificazioni.	

<p align="center">ALIQUOTA PFR IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI E DISABILI</p> <p>Che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>	<p align="center">0.40 per cento</p> <p>(gettito interamente devoluto al Comune) Detrazione € 200,00 + eventuali maggiorazioni - Codice Tributo 3912</p> <p align="center">Versamento sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013 il versamento della prima rata IMU</p>
<p align="center">ALIQUOTE AGEVOLATE- IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO- AIRE</p> <p>Immobili di proprietà o di usufrutto posseduti in Italia, a condizione che non risultino locate.</p>	<p align="center">0.40 per cento</p> <p>(gettito interamente devoluto ai Comune)</p> <p>Detrazione € 200,00 + eventuali maggiorazioni - Codice Tributo 3912</p> <p align="center">Versamento sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013 il versamento della prima rata IMU</p>
<p align="center">ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA NONCHE' ALLOGGI IACP</p> <p>Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi IACP regolarmente assegnati.</p>	<p align="center">0.40 per cento</p> <p>(gettito interamente devoluto al Comune)</p> <p>Detrazione € 200,00 + eventuali maggiorazioni</p> <p align="center">Versamento sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013 il versamento della prima rata IMU</p>
<p align="center">ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Si applica in particolare anche agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Si applica anche agli immobili classificati nella categoria catastale C/1</p>	<p align="center">0,76 per cento</p> <p>Non si applicano detrazioni</p>
<p align="center">ALIQUOTA PER IMMOBILI NON COMPRESI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI ED ALLE AREE FABBRICABILI</p>	<p align="center">0.86 per cento</p> <p>(gettito interamente devoluto ai Comune)</p>
<p align="center">ALIQUOTA PER IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE " D"</p>	<p align="center">1,06 per cento</p> <p>0,76 per cento allo Stato 0,30 per cento al Comune</p>

<p>Distribuzione del gettito IMU per l'anno 2013</p>	<p>Novità introdotta dalla Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) Art. 1, comma 380, lett. f) e g)</p> <p><i>” Lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto- legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;</i> <i>”lett. g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto- Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.</i></p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>E’ interamente riservato al Comune</u> il gettito dell’imposta municipale propria con <u>la sola esclusione</u> degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato e calcolato ad aliquota standard (0,76), <p>La differenza di gettito, calcolata allo 0,30 per cento, dovuta all’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune di Piedimonte San Germano deve essere versata al Comune con codice tributo 3930.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>E’ interamente riservato allo Stato</u> il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
<p>Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze</p>	<p>Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare <u>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u>. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per <u>pertinenze</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità a uso abitativo”.</p>

Detrazioni e agevolazioni**Per abitazione principale:**

- 200 euro (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);
- maggiorata di 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).

La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013).

Cooperative edilizie e IACP;

- La detrazione di 200 euro per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.

INOLTRE:

Si eleva la detrazione di base di **euro 200 ad euro 300** per i contribuenti proprietari, su tutto il Territorio Nazionale, di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che si trovano in una delle ipotesi di seguito indicate:

- a) Soggetti passivi che, alla data del primo Gennaio dell'anno a cui si riferisce l'Imposta, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto di Immobile adibito ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni, con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
- b) Soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente documentato, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 104/1992; con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.000,00;

<p>Qual è la base imponibile</p>	<p><u>Fabbricati:</u> La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) (novità 2013, nel 2012 il moltiplicatore era pari a 60) - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1</p> <p><u>Terreni agricoli:</u> reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 135 per i terreni agricoli - 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola</p> <p><u>Aree fabbricabili:</u> valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione</p>
<p>Termini di versamento per l'anno 2013</p>	<p><u>Rata di acconto</u> Versamento da effettuarsi <u>entro il 17/06/2013</u> utilizzando le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2013.</p> <p><u>Rata a saldo</u> Versamento da effettuarsi <u>entro il 16/12/2013</u></p>
<p>Modalità di versamento</p>	<p>Tramite modello F24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo sotto riportati. In alternativa è utilizzabile apposito bollettino di conto corrente postale.</p> <p>Per i contribuenti <u>non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)</u> nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto; - per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il Codice IBAN ITO2GO100003245348006108000.
<p>Dichiarazione</p>	<p><u>Novità 2013 introdotta dal D .L. n. 35/2013</u></p> <p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU <u>entro il 30 giugno dell'anno successivo</u> alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.</p>

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

Con la Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D.

Mantengono la loro validità i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/2012 e n. 53/2012.

La tabella sottostante riporta lo schema dei codici tributo, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito:

CODICI TRIBUTO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

Tipologia immobili	Codice IMU Quota Comune	Codice IMU Quota Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla cat. D	3913	
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO		3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	

Si precisa che il codice tributo "3925" deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.

CODICE ENTE COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO : G598

Si segnala che è disponibile il **link** " **Calcolo on -line IMU** " visibile sul portale del Comune di Piedimonte San Germano, permettendo alla cittadinanza il calcolo e la verifica dell'Imposta da versare .

Per ogni ulteriore informazione l'**Ufficio Tributi** è contattabile ai seguenti recapiti:

telefono: 0776-4029/216/218

fax : 0776-402128

e-mail : areatributi@comune.piedimontesangermano.fr.it

Documenti – Normativa

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

Decreto Legge 17.05.2013- Sospensione versamento giugno 1° casa.

Novità IMU- anno 2013- circolare MEF5/DF del 28/03/2013;

Valori aree fabbricabili (Delibera Commissario Prefettizio n. 04 del 01/02/2010).

Aliquote e detrazioni IMU- Deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2013;

Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9, art. 13 D.L.6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Essendo la disciplina dell'IMU ancora oggetto di ulteriori rettifiche da parte del governo, eventuali omissioni e variazioni della normativa, che modifichino la presente informativa saranno prontamente segnalate.

Il Funzionario Responsabile IMU
Nardone Rag. Daria Dagmar